

**CIRCOLARE N. 2**

**31/01/2007**

**LE PRINCIPALI NOVITÀ  
DELLA FINANZIARIA 2007 - parte II**

IRPEF: NUOVA STRUTTURA DELL'IMPOSTA, DEDUZIONI E DETRAZIONI	
<b>Co. 6</b>	<p><b>Abolita la <i>no tax area</i> e ripristinate le detrazioni di imposta</b> Vengono completamente riscritte le norme basilari in tema di Irpef, con un ritorno al passato rispetto alla precedente impostazione. In particolare si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• un nuovo piano di scaglioni e di aliquote, con l'abrogazione del contributo di solidarietà che costituiva, di fatto, un'ulteriore aliquota;</li><li>• l'abrogazione dei meccanismi di <i>no tax area</i> e della <i>no tax family area</i>, con la reintroduzione del meccanismo delle detrazioni di imposta per familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e altri redditi;</li><li>• una norma anitelusiva che regola l'assegnazione delle detrazioni per figli a carico nell'ipotesi di genitori separati o divorziati.</li></ul>
<b>Co. 310</b>	<p><b>Eliminazione imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aree edificabili</b> L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili introdotta con L. n. 266/05 e modificata nella misura (dal 12,50 al 20%) con D.L. n. 262/06, si applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e non più su quelle da cessioni di aree fabbricabili.</p>
<b>Co. 319</b>	<p><b>Detrazioni per oneri e spese</b> Previste nuove detrazioni del 19% per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spese, nel massimo di € 210 annui, per iscrizione annuale o abbonamento a palestre e simili;</li><li>• canoni di locazione, nel massimo di € 2.633, per studenti universitari che seguono corsi in province diverse da quelle della città di residenza e distanti da quest'ultima almeno 100 km;</li><li>• spese, nel massimo di € 2.100, per spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma solo se il reddito non supera € 40.000 l'anno.</li></ul>
<b>Co. 344</b>	<p><b>Riqualificazione energetica di edifici esistenti</b> E' concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese</p>

	sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 100.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
<b>Co. 345</b>	<b>Coperture, pavimenti e finestre</b> È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino determinati requisiti tecnici di trasmittanza tecnica. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 60.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
<b>Co. 346</b>	<b>Pannelli solari</b> È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino ad un massimo di € 600.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.
<b>Co. 347</b>	<b>Impianti di climatizzazione invernale</b> È concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 30.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

<b>Co. 353</b>	<b>Frigoriferi e congelatori</b> Per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di frigoriferi e congelatori con analoghi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 200 per apparecchio in unica rata.
<b>Co. 387 - 388</b>	<b>Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Prorogate sino al 31.12.2007 le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36%, con un massimale di spesa di € 48.000;</li> <li>•prorogata la possibilità di ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni di manutenzione, con la limitazione dei beni significativi ed alla condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.</li> </ul>

## ACCERTAMENTI, CONTROLLI E SANZIONI

<b>Co. 13 - 27</b>	<b>Studi di settore</b> Prevista una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>•introdotti meccanismi di revisione triennali, fondati anche su indicatori normalità;</li> <li>•introdotti sistemi di vigilanza sugli indicatori di normalità nell'attesa della revisione di cui sopra;</li> <li>•ridotte le cause di esclusione dagli studi;</li> <li>•introdotta una franchigia di accertamento per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi;</li> </ul>
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•previsti specifici indicatori di normalità economica da applicare ai contribuenti non coperti da studi;</li> <li>•previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano <i>ex novo</i> un'attività;</li> <li>•introdotta una maggiore forza presuntiva alle risultanze degli studi per l'effettuazione degli accertamenti;</li> <li>•introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell'ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.</li> </ul>
--	--

<b>Co. 48 - 49</b>	<p><b>Contenuto dei rogiti immobiliari</b></p> <p>All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell'intervento di un mediatore, compreso il numero di iscrizione al ruolo. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza. L'indicazione delle modalità di pagamento riguarda esclusivamente i versamenti effettuati dal 4 luglio 2006 in avanti.</p>
<b>Co. 63</b>	<p><b>Deduzione monitorata degli assegni al coniuge</b></p> <p>I contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge, hanno l'obbligo di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario.</p>

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO	
<b>Co. 44 - 45</b>	<p><b>Iva: REVERSE CHARGE - SETTORE EDILIZIO</b></p> <p>DAL 01/01/2007 LE FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI, COMPRESA LA PRESTAZIONE DI MANODOPERA, RESE NEL SETTORE EDILE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI NON SONO IMPONIBILI IVA AI SENSI ART. 17 DPR 633/72</p> <p>SI RICORDA DI STIPULARE SEMPRE CONTRATTO DI SUBAPPALTO</p>

<b>Co. 309</b>	<p><b>Imposta di Registro - regola del prezzo valore</b></p> <p>La regola del prezzo valore per le cessioni di fabbricati di cui al co. 497 della L. n. 266/05 è estesa a decorrere dal 2007. Infatti, l'opzione è esercitabile al ricorrere dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•il cedente può essere sia un privato sia un imprenditore, a condizione che la transazione sia assoggettata a registro;</li> <li>•l'acquirente deve essere privato cittadino;</li> <li>•il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa.</li> </ul>
----------------	--

<b>Co. 387 - 388</b>	<p><b>Agevolazioni 36% per recupero patrimonio edilizio</b></p> <p>Alle prestazioni, fatturate dal 01.01.2007, aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, co.1, lett. a), b), c) e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva del 10%, con la limitazione dei beni</p>
----------------------	---

significativi, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. Le agevolazioni di cui sopra, spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

## SUCCESSIONI E DONAZIONI

Co. 77 - 79

### Successioni e donazioni

Previsti assestamenti alle norme in tema di successioni e donazioni; in particolare:

- introdotta una franchigia individuale di € 100.000 per la devoluzione a fratelli;
- introdotta una franchigia maggiorata di € 1.500.000 per la devoluzione a soggetti portatori di handicap;
- previsto un particolare regime di esenzione (senza erosione della franchigia), per i trasferimenti di aziende o di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, se i beneficiari proseguono l'impresa o detengono il controllo per un periodo di cinque anni; il mancato rispetto del vincolo temporale comporta la decadenza dei benefici e l'applicazione delle sanzioni;
- prevista l'esclusione dell'avviamento nella valutazione delle aziende trasferite;
- reintrodotta il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione;
- previsto l'effetto retrodatato al 3 ottobre 2006 per le successioni, mentre per le donazioni le nuove misure si applicano agli atti formati dal 1 gennaio 2007.

## IRAP: CUNEO FISCALE E MODIFICHE

Co.  
266 - 270

### Irap - cuneo fiscale

Riscritto l'art. 11 del decreto Irap al fine di prevedere una maggiore deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile del tributo regionale. Sono previste sia modifiche alle precedenti regole (con più precise indicazioni in relazione ai rapporti di lavoro parziali o iniziati o cessati in corso d'anno), sia nuove ipotesi di deduzione, talvolta subordinate ad autorizzazione comunitarie, talvolta con particolare decorrenza in corso d'anno 2007.

In particolare, si rammenta la nuova previsione di deducibilità di:

- un importo pari a € 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- un importo fino a € 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in particolari regione svantaggiate;
- dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- importi multipli del costo del lavoro di lavoratrici donne "svantaggiate" in caso di incremento della forza lavoro.

Distinti saluti

Rag. GIOVANNA BIZIOLI